

Provvedimento n. 44

Segrate, 12 MAG, 2016

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. 163/2006 (abrogato codice dei contratti pubblici) stabiliva: "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione";
- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 163/2006 costituisca un'espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. 267/2000, come strumento per la gestione di funzioni e servizi in forma associata, alternativo all'unione dei comuni, senza dar vita ad alcun organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;

CONSIDERATO che:

- i Comuni di Segrate, Peschiera Borromeo e Tribiano hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, una convenzione, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000, per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante l'individuazione di un ente capofila operante come centrale unica di committenza (C.U.C.) per gli stessi comuni associati:
 - deliberazione n. 8 del 14.03.2016, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Segrate, esecutiva ai sensi di legge;
 - deliberazione n. 9 del 21.04.2016, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Tribiano, esecutiva ai sensi di legge;
 - deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 04.04.2016, esecutiva ai sensi di legge;
- lo scorso 19.04.2016 è entrato in vigore il d.lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici) che, all'art. 37, disciplina le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze;
- il comma 4 di tale articolo sancisce: "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede Ente certificato:

 Palazzo Comunale





via I Maggio 20090 - Segrate **Telefono** 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751 **C.F.** 83503670156 - **P.I.** 01703890150



secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della 7 aprile 2014, n. 56,"
- i Comuni convenzionati hanno individuato (articolo 2, commi 1 e 2, della convenzione) il Comune di Segrate quale ente capofila al quale delegare la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture;
- l'articolo 2, comma 3, della convenzione prevede che il Comune di Segrate, in qualità di ente capofila, provveda all'istituzione di un'apposita struttura organizzativa operante come centrale unica di committenza;
- ai sensi dell'articolo 12 della convenzione la direzione dell'unità organizzativa operante come centrale unica di committenza è attribuita, mediante atto del Sindaco dell'ente capofila, a un dirigente, che può conferire ad un funzionario l'incarico di responsabile di posizione organizzativa correlato all'attività da svolgere;

RITENUTO opportuno nominare il Segretario Generale del Comune di Segrate, dott.ssa Patrizia Bellagamba, dirigente responsabile della centrale unica di committenza;

VISTO l'art. 216, comma 10, del d.lgs. 50/2016, che sancisce: "Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221";

RICHIAMATO l'art. 33-ter, comma 1, della legge 221/2012, che prevede l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC), nell'ambito della Banca Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'art. 62-bis del D.Lgs. 82/2005;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 6 lettera d) della convenzione, tutti gli elementi identificativi del comune-stazione appaltante sono utilizzati nelle procedure svolte dalla centrale unica di committenza, con particolare riguardo ai riferimenti del comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA);

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 60 del 24/12/2013, con la quale il dr. Pietro Paolo Vanzo, Funzionario Responsabile dell'Ufficio Gare è stato nominato responsabile dell'Anagrafe Unica per la stazione appaltante (RASA) del Comune di Segrate;

RITENUTO opportuno confermare il dr. Pietro Paolo Vanzo responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA), e nominare lo stesso dr. Vanzo responsabile dell'Anagrafe Unica per la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);

VISTO l'art. 50, comma 10, del d.lgs. 267/2000;



NOMINA

il Segretario Generale del Comune di Segrate, dott.ssa Patrizia Bellagamba, dirigente responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) e dà mandato alla stessa di istituire apposita struttura organizzativa operante come centrale unica di committenza (C.U.C.) per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 4, del d.lgs. 50/2016 e di nominare, con proprio provvedimento, il responsabile di posizione organizzativa preposto a tale struttura organizzativa, ai sensi dell'art. 10 della convenzione stipulata tra i Comuni di Segrate, Tribiano e Peschiera Borromeo;

CONFERMA

il dr. Pietro Paolo Vanzo responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA) del Comune di Segrate;

NOMINA

il dr. Pietro Paolo Vanzo responsabile dell'Anagrafe Unica per la Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Segrate, Peschiera Borromeo e Tribiano;

STABILISCE

che il presente provvedimento sia:

- notificato agli interessati e copia dello stesso venga trasmesso alla Sezione Risorse Umane per i provvedimenti di propria competenza;

- pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Segrate, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

∕ II Sindaco dr∖Paolo Micheli